

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dal Dott. Pietro Abbritti, dal Dott. Agostino Chiappiniello **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; con la collaborazione del Sig. Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 13 gennaio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(76) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONTELLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Real SM Hyria ASD), Società FC REAL SM HYRIA ASD - (nota n. 3750/878pf14-15/DP/fda del 21.10.2015).

Letti gli atti relativi alle indagini svolte nel procedimento disciplinare n. 878pf14-15 avente ad oggetto il "*Mancato deposito da parte della Società FC Real SM Hyria dell'accordo economico sottoscritto con il calciatore Davide Trofa per il periodo 31.08.13/30.06.14*"; in esito alla complessiva attività istruttoria compiuta in seguito a segnalazione del Tribunale Federale Nazionale - Vertenze economiche;

con nota 3750/878pf14-15/DP/fda del 21 ottobre 2015 deferiva:

Innanzitutto, al Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare

- 1) il Sig. Giovanni Montella, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società FC Real SM Hyria ASD, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94^{ter}, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto il 31.08.2013 con il calciatore Davide Trofa per il periodo 31.08.13/30.06.14, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione;
- 2) la Società FC Real SM Hyria ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

All'odierna riunione, il Procuratore federale chiedeva l'affermazione della responsabilità degli incolpati in ordine alla violazione loro ascritta richiedendo la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) per Giovanni Montella e per la Società FC Real SM Hyria ASD l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)

Motivi

Osserva questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare che gli elementi emersi dalla documentazione agli atti e dall'esito della attività istruttoria compiuta dalla Procura federale, portano a ritenere univocamente accertati i fatti descritti nell'incolpazione, in particolare il mancato deposito da parte di Giovanni Montella, Presidente della Società FC Real SM Hyria ASD, dell'accordo economico sottoscritto il

31.08.2013 con il calciatore Davide Trofa, relativo al periodo 31.08.13/30.06.14 ,nel termine prescritto dall'art. 94 ter comma 2 NOIF .

Si fa riferimento, nella specie, alla segnalazione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, pervenuta alla Procura Federale il 25.03.2015 concernente il mancato deposito dell'accordo economico del calciatore Davide Trofa da parte della Società FC Real SM Hyria ASD, e i relativi allegati con l'organigramma s.s. 2013-2014 e 2014-2015 della Società FC Real SM Hyria ASD; documentazione da cui emerge che la Società FC Real SM Hyria ASD non ha provveduto al deposito dell'accordo economico sottoscritto il 31.08.2013 con il calciatore Davide Trofa per il periodo 31.08.13/30.06.14, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione.

Ravvisando nei fatti come sopra indicati le violazioni della normativa federale contestate nel capo d'incolpazione; tenuto conto del rapporto di immedesimazione organica fra Giovanni Montella all'epoca Presidente e legale rappresentante della suddetta Società, che determina la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare irroga le seguenti sanzioni:

- a Giovanni Montella l'inibizione per mesi 1 (uno);
- alla Società FC Real SM Hyria ASD l'ammenda di € 200,00 (euro duecento/00).

(77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTIA COLLAUTO (Responsabile del Settore Giovanile della Società FBC Unione Venezia), FABIO SPEGGIORIN (Collaboratore esterno, non tesserato, della Società FBC Unione Venezia), GILBERTO POZZOBON (Direttore del Settore Giovanile della Società ASD Sporting Scorzè Peseggia), Società FBC UNIONE VENEZIA e ASD SPORTING SCORZÈ PESEGGIA - (nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015).

Viene portato a cognizione di questo Tribunale il deferimento dei Sigg.ri Mattia Collauto, responsabile del settore giovanile della Società FBC Unione Venezia, Fabiano Speggorin, collaboratore esterno non tesserato della detta Società, Gilberto Pozzobon, direttore del settore giovanile della ASD Sporting Scorzè Peseggia, ai quali la Procura Federale contesta la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 96 NOIF, perché, in combutta tra loro, avevano pianificato in favore della Società FBC Unione Venezia di Lega Pro il trasferimento in prestito del calciatore Riccardo Brugnolo, il quale, non più di dieci giorni prima, proveniente dalla Società Atletico San Paolo Padova, era stato tesserato dalla Società ASD Sporting Scorzè Peseggia di 2da Categoria, che l'aveva subito ceduto alla Società FBC Unione Venezia, il tutto, secondo la prospettazione dell'avvenimento, per evitare che alla Società Atletico San Paolo Padova fosse spettato il pagamento dell'intero premio di preparazione, che le sarebbe stato dovuto nel caso in cui il calciatore fosse stato tesserato direttamente dalla Società FBC Unione Venezia senza il passaggio intermedio alla Società ASD Sporting Scorzè Peseggia.

Sono state altresì deferite per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS la Società FBC Unione Venezia Srl e la Società ASD Sporting Scorzè Peseggia.

Questi in breve i fatti.

In data 7 aprile 2015 il Sig. Giuseppe Tramonti, presidente della SSD Atletico San Paolo Padova, presentava alla Procura Federale una denuncia afferente l'elusione dell'art. 96 NOIF che si stava diffondendo in tutte le categorie calcistiche e che consisteva nel tesserare con vincolo annuale un giovane di serie ovvero giovane dilettante per Società dilettantistiche di seconda o terza categoria, che poi lo trasferivano in prestito dopo pochi giorni ad una Società di categoria superiore interessata ad utilizzare il calciatore; questo meccanismo determinava che la Società che per prima tesserava il calciatore corrispondeva alla Società cedente un premio di preparazione di importo inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare la Società di categoria superiore se avesse tesserato direttamente il calciatore e che derivava da parametri più alti in ragione della maggiore categoria; quest'ultima Società in pratica evitava di pagare il premio di preparazione, perché comunque versato dalla Società che le aveva ceduto il calciatore.

Aggiungeva il denunziante, in occasione della sua audizione innanzi la Procura Federale, che il caso riguardava nello specifico il calciatore Riccardo Brugnolo, per il quale la sua Società aveva percepito dalla ASD Sporting Scorzè Peseggia il premio di preparazione di € 1.086,00, sostitutivo della maggiore somma di € 11.946,00 che avrebbe dovuto incassare dalla Società FBC Unione Venezia, che aveva di fatto utilizzato il calciatore; a tale Società egli aveva richiesto la differenza di € 10.860,00 senza però ricevere alcuna risposta, di talché si era indotto a proporre ricorso alla Commissione Premi della FIGC, il cui procedimento non era però ancora giunto a conclusione.

Auspicava che comunque si fossero adottati provvedimenti finalizzati a reprimere siffatti comportamenti, non tanto nei confronti delle prime Società che avevano pagato il (minore) premio di preparazione, bensì verso le Società che beneficiavano delle prestazioni dei calciatori a loro trasferiti in prestito e che evitavano di corrispondere il (maggiore) premio di preparazione.

Nel corso delle indagini venivano ascoltati dalla Procura Federale il Sig. Matteo Cappelletto, presidente della ASD Sporting Scorzè Peseggia, il quale riferiva che tra la sua Società e la FBC Unione Venezia della Lega Professionisti vi erano accordi di collaborazione di varia natura; che in effetti il calciatore Brugnolo era stato tesserato l'8 agosto 2014 e ceduto in prestito alla FBC Unione Venezia il 18 agosto successivo; che aveva corrisposto all'Atletico San Paolo Padova SSD il premio di preparazione di € 1.086,00 e che non era in grado di dire quale sarebbe stato l'importo dello stesso premio se a tesserare il calciatore fosse stata direttamente la FBC Unione Venezia; il calciatore Riccardo Brugnolo riferiva che dopo il primo tesseramento non aveva effettuato alcuna attività sportiva per la ASD Sporting Scorzè Peseggia e che dopo sette giorni da detto tesseramento il Sig. Gilberto Pozzobon, direttore sportivo della ASD Sporting Scorzè Peseggia, gli comunicava che sarebbe stato trasferito alla Società FBC Unione Venezia; il Sig. Gilberto Pozzobon confermava tanto l'esistenza dell'accordo di collaborazione tra la ASD Sporting Scorzè Peseggia e FBC Unione Venezia quanto la circostanza del trasferimento a quest'ultima del calciatore Brugnolo, che egli stesso aveva tesserato per la ASD Sporting Scorzè Peseggia; precisava che i dirigenti Mattia Collauto e Fabiano Speggiorin della FBC Unione Venezia si erano interessati al trasferimento in prestito del calciatore, che avevano contattato telefonicamente; il Sig. Fabiano Speggiorin, collaboratore esterno non tesserato della Società FBC Unione Venezia e dell'affiliata Società Haccademy Venezia, riferiva di aver visto più volte giocare il calciatore Brugnolo

nell'ambito della sua attività di osservatore di gare giovanili e di aver espresso su di lui un giudizio positivo al Sig. Mattia Collauto, responsabile del settore giovanile della FBC Unione Venezia; affermava di non essersi accordato unitamente al Collauto con il Pozzobon per il trasferimento del calciatore alla FBC Unione Venezia e né di aver partecipato alla trattativa afferente tale trasferimento; precisava che nel luglio 2014 aveva incontrato il calciatore, al quale aveva chiesto se voleva trasferirsi alla FBC Unione Venezia, senza ricevere tuttavia una risposta; il Sig. Mattia Collauto, responsabile del Settore giovanile della FBC Unione Venezia, contestava a sua volta l'esistenza di un accordo preventivo con il Pozzobon sul punto che il calciatore Brugnolo, a tesseramento avvenuto con la Società Sporting Scorzè Peseggia, sarebbe stato trasferito in prestito alla FBC Unione Venezia; affermava che la trattativa per il trasferimento in prestito del calciatore era stata avviata dopo il tesseramento di quest'ultimo per la ASD Sporting Scorzè Peseggia e che, prima di tale circostanza, nulla era accaduto, tanto che non ricordava se il Pozzobon gli aveva detto che il calciatore avrebbe preso contatto con lui per perfezionare il trasferimento in prestito.

Veniva inoltre acquisito dalla Procura Federale il testo del contratto di collaborazione tra la ASD Sporting Scorzè Peseggia e la FBC Unione Venezia, avente durata annuale, a mezzo del quale la ASD Sporting Scorzè Peseggia garantiva alla FBC Unione Venezia a favore di quest'ultima il trasferimento gratuito con la rinuncia al premio di preparazione di calciatori delle categorie giovanili sino al quattordicesimo anno di età, nonché di calciatori di categorie superiori rispetto ai quali era pattuito il diritto di prelazione della stessa FBC Unione Venezia a parità di eventuali condizioni economiche; la FBC Unione Venezia, da parte sua, si obbligava a fornire alla ASD Sporting Scorzè Peseggia, nell'atto definita Società gemellata, prestazioni e servizi di varia natura, come ad esempio la partecipazione della gemellata a riunioni didattiche su temi tecnici e l'organizzazione di gare amichevoli tra le varie categorie dell'attività di base, da disputarsi presso il centro sportivo della FBC Unione Venezia.

A conclusione delle indagini, la Procura Federale maturava il convincimento che l'accordo tra le due Società costituiva l'espressione di una strategia elusiva del pagamento del premio di preparazione in favore delle Società di provenienza dei calciatori da tesserare nel proprio settore giovanile, costringendo di fatto la Società gemellata ad adempiere al tesseramento e quindi conseguentemente a trasferire a titolo gratuito, in prestito oppure definitivo, il calciatore alla FBC Unione Venezia, con esonero di quest'ultima dal pagamento del premio di preparazione.

Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura Federale, la quale illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con applicazioni delle sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione per ciascuno dei Sigg.ri Mattia Collauto e Fabiano Speggorin e di mesi 3 (tre) per il Sig. Gilberto Pozzobon, nonché dell'ammenda di € 600,00 (euro seicento) e di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico rispettivamente della ASD Sporting Scorzè Peseggia e della FBC Unione Venezia.

Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue.

I Sigg.ri Fabiano Speggorin e Mattia Collauto hanno fatto pervenire a questo Tribunale un'unica, seppur nella sostanza diversificata, memoria difensiva redatta dal loro difensore di fiducia, a mezzo della quale hanno chiesto il proscioglimento.

Il Collauto, in particolare, ha eccepito di non aver avuto certezza degli atti di conclusioni delle indagini e di deferimento perché notificategli nella sede della FBC Unione Venezia, alla quale nel luglio 2015 era stata revocata l'affiliazione e quindi non più esistente, anziché presso il proprio personale indirizzo, ben noto alla Procura Federale perché indicato nei fogli di censimento della FBC Unione Venezia.

Il difensore dei deferiti, comparso al pari della Procura Federale alla odierna riunione anche nell'interesse del Sig. Gilberto Pozzobon, di cui ha esibito la delega, si è riportato alla memoria difensiva di cui sopra, insistendo nel proscioglimento per tutte le ragioni ivi illustrate.

Egli, più in particolare, ha posto l'accento sulla recente decisione del Tribunale Federale Territoriale Veneto, versata in atti, che, decidendo in merito a fattispecie analoga alla presente, aveva statuito che la Società S. Paolo Padova Srl nel periodo tra il luglio ed il settembre 2014 non poteva aver maturato il diritto ai premi di preparazione in quanto l'affiliazione le era stata già revocata per la sua intervenuta dichiarazione di fallimento; di guisa che la Società Atletico S. Paolo Padova SSD Srl, che aveva acquisito dalla Società insolvente il titolo sportivo, non avrebbe comunque avuto il diritto al premio di preparazione del calciatore Brugnolo, che, essendo cresciuto nelle file della Società S. Paolo Padova Srl, alla sua formazione la Società Atletico S. Paolo Padova SSD Srl non aveva minimamente partecipato.

Ciò posto, ritiene questo Tribunale che il deferimento non possa essere accolto.

E' d'ostacolo all'accoglimento la duplice considerazione che il trasferimento del calciatore Brugnolo dalla ASD Sporting Scorzè Peseggia alla FBC Unione Venezia, ancorché intervenuto a pochi giorni di distanza dal tesseramento del calciatore medesimo in favore della prima delle due Società, è stato conforme alla normativa esistente in materia e che la Società di prima provenienza del calciatore, l'Atletico San Paolo Padova, ha percepito dalla ASD Sporting Scorzè Peseggia il premio di preparazione in ragione di € 1.086,00, somma questa che, seppur dichiarata da chi l'ha percepita inferiore all'esatto dovuto (€ 11.946,00), esclude di per sé il verificarsi della dedotta elusione del premio di preparazione, la cui effettiva consistenza, peraltro, è devoluta alla cognizione della Commissione Premi della FIGC, adita dalla Società Atletico San Paolo Padova.

La conformità o meno alla normativa federale dell'accordo esistente tra l'ASD Sporting Scorzè Peseggia e la FBC Unione Venezia, una volta isolato l'aspetto afferente il premio di preparazione, esula dal presente procedimento.

P.Q.M.

Respinge il deferimento.

(79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015).

Con atto del 22 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al TRIBUNALE Federale Nazionale - sezione Disciplinare:

- Il Sig. Vittorio Di Bello, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Ischia Isolaverde Srl per violazione dell'art. 1 *bis*,

comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. g), del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6.05.2014, per non aver partecipato all'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.04.2015;

- la Società S.S. Ischia Isolaverde Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, alla quale apparteneva il deferito Sig. Di Bello Vittorio al momento della commissione dei fatti.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale il Sig. Vittorio Di Bello e la Società Ischia Isolaverde non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, nonostante che la Procura Federale con atto del 1 luglio 2015, recante la comunicazione di conclusione delle indagini, ha espressamente avvisato le parti della possibilità di presentare memorie difensive.

All'odierna udienza è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Vittorio Di Bello;
- ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per la Società SS Ischia Isolaverde Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in esame che, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Vittorio Di Bello, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione e alla Società SS Ischia Isolaverde la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 14 Gennaio 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

